

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/407 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2022****che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie nella Repubblica di Turchia («l'inchiesta iniziale»).
- (2) Il 4 giugno 2018, in seguito a un riesame intermedio parziale riguardante la sovvenzione di tutti i produttori esportatori, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell'inchiesta iniziale.
- (3) La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. È stato tuttavia osservato che l'impatto della modifica legislativa era diverso a livello delle singole società ⁽⁴⁾.
- (4) Il 15 maggio 2020, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione ⁽⁵⁾, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per quanto riguarda un produttore esportatore.
- (5) Il 20 maggio 2021, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione ⁽⁶⁾, la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi compensativi stabiliti nell'inchiesta iniziale, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).

⁽⁴⁾ Considerando 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/823.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione del 20 maggio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).

